

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 11 febbraio 2020.

CIRCOLARE 07/2020

NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI

Rif. normativi:

- *D.L. 124/2019;*
- *risoluzioni n. 108/E e 109/E dell’Agenzia delle entrate;*
- *provvedimento n. 54730 del 6 febbraio 2020 dell’Agenzia delle entrate.*

Gentile Cliente,

a partire dal 1° gennaio 2020 è cambiata la normativa relativa alla gestione delle ritenute nella filiera degli appalti.

Nuovi adempimenti e responsabilità

Previsioni della normativa

Con l'avvicinarsi del primo termine per il versamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente (17 febbraio 2020 per le retribuzioni versate nel mese di gennaio), la nuova normativa in materia di appalti ha previsto una serie di nuovi adempimenti per appaltatori/subappaltatori e committenti.

In particolare:

- per appaltatori e subappaltatori, è previsto che il pagamento delle imposte sui redditi di lavoro dipendente avvenga attraverso deleghe distinte per ciascun committente (senza possibilità di compensazione);
- i committenti avranno il compito di verificare che le deleghe di pagamento corrispondano a quanto loro comunicato e che le imposte siano state effettivamente versate (chiedendo copia dei modelli F24).

La norma prevede, infatti, che i soggetti sostituiti d'imposta residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a € 200.000 per il tramite di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera presso le sedi di attività del medesimo committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualsiasi forma, hanno l'obbligo di richiedere alle imprese della filiera copia delle deleghe di versamento IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio (appalto).

Fattispecie di non applicabilità

Dalla norma sopra indicata è possibile identificare quattro fattispecie al ricorrere delle quali non è applicabile la nuova disciplina:

- l'affidamento di opere o servizi in appalto non comporta un prevalente utilizzo di manodopera;
- il personale impiegato non svolge prestazioni lavorative presso le sedi di attività del committente;
- i beni strumentali non sono messi a disposizione dal committente;
- il valore annuo dell'appalto non supera i € 200.000.

A prescindere dal verificarsi o meno delle suesposte fattispecie le imprese appaltatrici o subappaltatrici sono escluse dal nuovo obbligo qualora, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello di ciascuna scadenza, siano in grado di far valere una certificazione di regolarità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle entrate.

Per ottenere tale certificato, da richiedere all'ufficio territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate, è richiesto il soddisfacimento di determinati requisiti (presenti congiuntamente):

- essere in attività da almeno 3 anni;
- essere in regola con le dichiarazioni fiscali dell'ultimo triennio;
- aver eseguito versamenti di imposta tramite F24 per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti per imposte dirette non versate per un importo superiore a 50.000 euro (non si considerano i debiti oggetto di rateazione per i quali non sia intervenuta la decadenza).

La certificazione, di validità pari a 4 mesi dalla data del rilascio, consentirà inoltre alle imprese di poter effettuare compensazioni in fase di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori inerenti all'appalto.

Il certificato sarà messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per la trasmissione dei modelli F24 al committente.

Adempimenti

Entro i 5 giorni successivi a quello di scadenza del versamento (solitamente il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono le ritenute), le imprese appaltatrici e subappaltatrici (queste ultime anche nei confronti dell'azienda appaltatrice) devono trasmettere, su richiesta del committente:

- copia delle deleghe di versamento;
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell'opera o dei servizi commissionati, contenente:

- il dettaglio delle ore lavorate;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In caso di mancato rispetto della norma da parte dell'appaltatore, il committente provvederà a sospendere il pagamento dei corrispettivi segnalandolo entro 90 giorni all'Agenzia delle entrate. Tale sospensione potrà riguardare un importo equivalente alle ritenute non versate o al massimo fino al 20% del valore complessivo dell'opera/servizio.

In caso di inottemperanza da parte del committente, invece, questi sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, nonché del relativo versamento, senza alcuna possibilità di compensazione.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
